



BOLLETTINO UFFICIALE della Regione Toscana

Parte Prima n. 23

mercoledì, 15 maggio 2019

Firenze

Bollettino Ufficiale: piazza dell'Unità Italiana, 1 - 50123 Firenze

E-mail: redazione@regione.toscana.it

Il Bollettino Ufficiale della Regione Toscana è pubblicato esclusivamente in forma digitale, la pubblicazione avviene di norma il mercoledì, o comunque ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità, ed è diviso in tre parti separate.

L'accesso alle edizioni del B.U.R.T., disponibili sul sito WEB della Regione Toscana, è libero, gratuito e senza limiti di tempo.

Nella **Parte Prima** si pubblicano lo Statuto regionale, le leggi e i regolamenti della Regione, nonché gli eventuali testi coordinati, il P.R.S. e gli atti di programmazione degli Organi politici, atti degli Organi politici relativi all'interpretazione di norme giuridiche, atti relativi ai referendum, nonché atti della Corte Costituzionale e degli Organi giurisdizionali per gli atti normativi coinvolgenti la Regione Toscana, le ordinanze degli organi regionali.

Nella **Parte Seconda** si pubblicano gli atti della Regione, degli Enti Locali, di Enti pubblici o di altri Enti ed Organi la cui pubblicazione sia prevista in leggi e regolamenti dello Stato o della Regione, gli atti della Regione aventi carattere diffusivo generale, atti degli Organi di direzione amministrativa della Regione aventi carattere organizzativo generale.

Nella **Parte Terza** si pubblicano i bandi e gli avvisi di concorso, i bandi e gli avvisi per l'attribuzione di borse di studio, incarichi, contributi, sovvenzioni, benefici economici e finanziari e le relative graduatorie della Regione, degli Enti Locali e degli altri Enti pubblici, si pubblicano inoltre ai fini della loro massima conoscibilità, anche i bandi e gli avvisi disciplinati dalla legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro).

Ciascuna parte, comprende la stampa di Supplementi, abbinata all'edizione ordinaria di riferimento, per la pubblicazione di atti di particolare voluminosità e complessità, o in presenza di specifiche esigenze connesse alla tipologia degli atti.

SEZIONE I

LEGGI E REGOLAMENTI REGIONALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 15 maggio 2019, n. 23/R

Regolamento di attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 81 (Interventi atti a favorire la mobilità individuale e l'autonomia personale delle persone con disabilità).

SEZIONE I

LEGGI E REGOLAMENTI REGIONALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 15 maggio 2019, n. 23/R

Regolamento di attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 81 (Interventi atti a favorire la mobilità individuale e l'autonomia personale delle persone con disabilità).

La Giunta regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta
emana

il seguente regolamento:

INDICE

PREAMBOLO

Art. 1 - Oggetto

Art. 2 - Spese ammissibili al contributo

Art. 3 - Soggetti legittimati a presentare la domanda

Art. 4 - Valutazione economica del richiedente

Art. 5 - Entità del contributo e limiti massimi di spesa

Art. 6 - Norma transitoria

Art. 7 - Norma finale

Art. 8 - Entrata in vigore

PREAMBOLO

Visto l'articolo 121 della Costituzione, comma 4, così come modificato dall'articolo 1 della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1;

Visti gli articoli 34, 42, comma 2, e 66, comma 3, dello Statuto;

Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale);

Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale);

Vista la legge regionale 18 ottobre 2017, n. 60 (Disposizioni generali sui diritti e le politiche per le persone con disabilità);

Vista la legge regionale 28 dicembre 2017, n. 81 (Interventi atti a favorire la mobilità individuale e l'autonomia delle persone con disabilità);

Visto, in particolare, l'articolo 5, comma 2, della legge regionale citata 81/2017, il quale stabilisce che con regolamento regionale è disciplinata la concessione di contributi, in rapporto ai requisiti economici del richiedente e alle condizioni del veicolo, tenuto conto di condizioni particolarmente svantaggiate;

Visto inoltre l'articolo 27, comma 1, della legge regionale 60/2017, in base al quale è istituito, a decorrere dal 1° dicembre 2018, il Centro regionale per l'accessibilità, con funzioni di supporto alle direzioni regionali per il coordinamento e l'attuazione delle politiche regionali in tema di disabilità;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 8 gennaio 2018, n. 7 (Costituzione Centro Regionale Accessibilità CRA ai sensi della legge regionale n. 60 del 18 ottobre 2017 "Disposizioni generali sui diritti e le politiche per le persone con disabilità");

Vista la deliberazione della Giunta regionale 8 ottobre 2018, n. 1103 (Approvazione del progetto relativo alla costituzione del Centro Regionale per l'Accessibilità di cui alla DGR 7/2018 e supporto tecnico-amministrativo agli Organismi per la partecipazione di cui agli articoli 25 e 26 della l.r. 60/2017);

Visto il parere del Comitato tecnico di direzione espresso nella seduta del 14 marzo 2019;

Vista la deliberazione della Giunta regionale del 1° aprile 2019, n. 442;

Visto il parere istituzionale della terza commissione, espresso nella seduta del 16 aprile 2019;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 6 maggio 2019, n. 602;

Considerato quanto segue:

1. la l.r. 81/2017 ha previsto l'assegnazione di contributi per interventi atti a favorire la mobilità individuale e l'autonomia personale delle persone con disabilità, in rapporto ai requisiti economici del richiedente e alle condizioni del veicolo, tenuto conto di condizioni particolarmente svantaggiate;

2. la concessione dei contributi previsti dalla l.r. 81/2017, all'articolo 1 comma 2, rappresenta una misura di sostegno con carattere sperimentale; al termine del periodo di sperimentazione è richiesta una verifica di efficacia degli interventi, ai fini di un'eventuale loro riproposizione, nell'ambito di un successivo intervento legislativo;

3. la l.r. 81/2017 ha rinviato la disciplina di concessione dei contributi ad un regolamento, contenente l'individuazione dei soggetti legittimati a presentare la

domanda e per la quantificazione dei contributi destinati all'acquisto di autoveicoli nuovi o usati, adattati o da adattare, per la modifica degli strumenti di guida, per il trasporto di persone con disabilità nonché per il conseguimento delle patenti di guida delle categorie A, B e C speciali;

4. i contributi sono erogati dall'Azienda USL Toscana Centro tramite il Centro regionale per l'accessibilità (CRA), costituito presso l'Azienda USL secondo quanto stabilito dalla Giunta regionale con proprie delibere n. 7 e n. 1103 del 2017, in coerenza con le funzioni di supporto alle direzioni regionali che il Centro svolge per il coordinamento e l'attuazione delle politiche regionali in tema di disabilità, ai sensi dell'articolo 27, comma 1, lettera a) della l.r. 60/2017;

5. al fine di consentire la rapida attuazione delle disposizioni legislative, è necessario disporre l'entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana;

Si approva il presente regolamento:

Art. 1 Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina la concessione dei contributi, previsti dall'articolo 3 della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 81 (Interventi atti a favorire la mobilità individuale e l'autonomia personale delle persone con disabilità).

Art. 2 Spese ammissibili al contributo

1. E' ammessa al contributo una sola tra le tipologie di spese sostenute per:

a) acquisto di autoveicoli nuovi o usati, adattati o da adattare, per la mobilità di persone permanentemente non deambulanti;

b) modifica degli strumenti di guida, ivi compreso il cambio automatico, necessario per i cittadini portatori di handicap, con incapacità motoria permanente, titolari di patente di guida delle categorie A, B e C speciali;

c) modifica dell'autoveicolo di proprietà di un genitore o di un componente del nucleo familiare della persona con disabilità, necessario al trasporto del portatore di handicap, con incapacità motoria permanente e non titolare di patente;

d) conseguimento della patente di guida delle categorie A, B o C speciali.

2. Gli adattamenti dell'autoveicolo di cui al comma 1, lettere a), b) e c), per essere ammessi a contributo, devono essere collegati permanentemente all'autoveicolo e risultare dalla carta di circolazione.

3. Le modifiche degli strumenti di guida, di cui al

comma 1, lettera b), per essere ammesse a contributo devono essere prescritte dalla commissione medico-locale per le patenti speciali e riportate sul certificato emesso dalla Commissione e sulla patente di guida.

4. Sono incluse tra le spese di modifica degli strumenti di guida di cui al comma 1, lettere a) e b), anche quelle relative al posto di guida ed all'accesso allo stesso, anche se non riportate sulla patente di guida.

5. I contributi relativi alle spese di cui al comma 1 non sono cumulabili con altri interventi pubblici concessi per la medesima finalità.

Art. 3

Soggetti legittimati a presentare la domanda

1. Possono accedere ai contributi le persone fisiche in possesso dei requisiti di cui all'articolo 6, comma 1, della l.r. 81/2017.

2. Può presentare la domanda per accedere ai contributi:

a) la persona con disabilità motoria permanente, per gli interventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) o d);

b) la persona con disabilità motoria permanente con patente di guida delle categorie A, B e C speciali, per gli interventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) o b);

c) il genitore od il componente del nucleo familiare, ai fini ISEE, della persona con disabilità motoria permanente, per gli interventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) o c).

Art. 4

Valutazione economica del richiedente

1. Coloro che, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della l.r. 81/2017, possono accedere al contributo devono possedere, in riferimento all'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE), un valore ISEE, in corso di validità al momento della presentazione della domanda, riferito al nucleo familiare del beneficiario non superiore a € 36.000,00, calcolato secondo quanto previsto dal D.P.C.M. 05/12/2013, n. 159 (Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)) e del D. Dirett. 7 novembre 2014 (Approvazione del modello tipo della Dichiarazione Sostitutiva Unica a fini ISEE, dell'attestazione, nonché delle relative istruzioni per la compilazione ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159).

Art. 5

Entità del contributo e limiti massimi di spesa

1. I contributi sono concessi sulla base della spesa

effettivamente sostenuta e comunque entro i limiti massimi di spesa ammissibile, come riportati dall'articolo 7 della l.r. 81/2017.

2. Qualora le spese eccedano i limiti massimi di cui all'articolo 7 della l.r. 81/2017 sono considerate ammissibili fino alla concorrenza dei rispettivi limiti massimi.

3. I contributi di cui al comma 1 sono determinati sulla base di fasce economiche differenziate relative al valore della situazione economica equivalente (ISEE), in coerenza con quanto definito dall'articolo 4, secondo i seguenti criteri:

- a) 48 % di contributo per un valore ISEE inferiore a 5.999,99;
- b) 42 % di contributo per un valore ISEE compreso tra 6.000,00 e 8.999,99;
- c) 36 % di contributo per un valore ISEE compreso tra 9.000,00 e 11.999,99;
- d) 30 % di contributo per un valore ISEE compreso tra 12.000,00 e 14.999,99;
- e) 24 % di contributo per un valore ISEE compreso tra 15.000,00 e 17.999,99;
- f) 18 % di contributo per un valore ISEE compreso tra 18.000,00 e 20.999,99;
- g) 12 % di contributo per un valore ISEE compreso tra 21.000,00 e 23.999,99;
- h) 6 % di contributo per un valore ISEE compreso tra 24.000,00 e 35.999,99.

4. I contributi sono erogati prioritariamente a favore delle persone svantaggiate, a partire dal valore più basso dell'ISEE e, a parità di valore ISEE, secondo l'ordine di arrivo delle domande.

Art. 6

Norma transitoria

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore

del presente regolamento, la Giunta regionale approva la deliberazione contenente la definizione delle modalità di presentazione delle domande e di erogazione del contributo.

Art. 7

Norma finale

1. Il Centro Regionale per l'Accessibilità (CRA), istituito presso l'Azienda USL Toscana Centro, è l'organismo competente per la gestione del procedimento amministrativo finalizzato all'erogazione dei contributi, in coerenza con l'articolo 27 della l.r. 60/2017.

2. I contributi sono erogati dall'Azienda USL Toscana Centro, con le risorse destinate al finanziamento delle misure di sostegno previste dalla l.r. 81/2017.

3. Sono ammesse al contributo le domande relative a spese sostenute dall'anno 2018, in attuazione di quanto stabilito dall'articolo 1, comma 1, della l.r. 81/2017.

Art. 8

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Toscana.

ROSSI

Firenze, 15 maggio 2019

MODALITÀ TECNICHE PER L'INVIO DEGLI ATTI DESTINATI ALLA PUBBLICAZIONE

Con l'entrata in vigore dal 1 gennaio 2008 della L.R. n. 23 del 23 aprile 2007 "Nuovo ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 (Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti)", cambiano le tariffe e le modalità per l'invio degli atti destinati alla pubblicazione sul B.U.R.T.

Tutti gli Enti inserzionisti devono inviare i loro atti per la pubblicazione sul B.U.R.T. in formato esclusivamente digitale. Le modalità tecniche per l'invio elettronico degli atti destinati alla pubblicazione sono state stabilite con Decreto Dirigenziale n. 5615 del 12 novembre 2007. **L'invio elettronico avviene mediante interoperabilità dei sistemi di protocollo informatici (DPR 445/2000 artt. 14 e 55) nell'ambito della infrastruttura di Cooperazione Applicativa Regionale Toscana. Le richieste di pubblicazione firmate digitalmente (D.Lgs. 82/2005) devono obbligatoriamente contenere nell'oggetto la dicitura "PUBBLICAZIONE BURT", hanno come allegato digitale l'atto di cui è richiesta la pubblicazione. Per gli enti ancora non dotati del protocollo elettronico, per i soggetti privati e le imprese la trasmissione elettronica deve avvenire esclusivamente tramite posta certificata (PEC) all'indirizzo regionetoscana@postacert.toscana.it**

Il materiale da pubblicare deve pervenire all'Ufficio del B.U.R.T. entro il mercoledì per poter essere pubblicato il mercoledì della settimana successiva.

Il costo della pubblicazione è a carico della Regione.

La pubblicazione degli atti di enti locali, altri enti pubblici o soggetti privati obbligatoria per previsione di legge o di regolamento è effettuata senza oneri per l'ente o il soggetto interessato.

I testi da pubblicare, trasmessi unitamente alla istanza di pubblicazione, devono possedere i seguenti requisiti formali:

- testo - in forma integrale o per estratto (ove consentito o espressamente richiesto);
- collocazione fuori dai margini del testo da pubblicare di firme autografe, timbri, loghi o altre segnature;
- utilizzo di un carattere chiaro tondo preferibilmente times newroman, corpo 10;
- indicazione, all'inizio del testo, della denominazione dell'ente emittitore e dell'oggetto dell'atto sintetizzato nei dati essenziali;
- inserimento nel testo di un unico atto o avviso; più atti o avvisi possono essere inseriti nello stesso testo se raggruppati per categorie o tipologie omogenee.

Per ogni eventuale chiarimento rivolgersi alla redazione del B.U.R.T. tel. n. 0554384631-4610-4624